



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10421/2013 promossa da:

██████████ SCPA (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. VERDI MARCO (VRDMRC62P08I441M) e dell'avv. VAILATI MONICA presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliato in VIA CANOBIO N. 5 28100 NOVARA, giusta delega in atti;

ATTRICE

contro

██████████ (C.F. ██████████), IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' SUL MINORE ██████████ con il patrocinio dell'avv. FRANCESIO MARINA e elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA F.LLI LAVINY 17 13100 VERCELLI, giusta delega in atti;

CONVENUTA

Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Conclusioni di parte attrice ██████████ s.c.p.a., come in atti rappresentata e difesa, richiamati i precedenti scritti difensivi, il cui contenuto è da intendersi ivi per integralmente richiamato, contesta tutte le argomentazioni difensive formulate dalla difesa avversaria, e, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, precisa come segue le proprie conclusioni:

1) in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla minore ██████████ per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni dettagliatamente indicate negli scritti difensivi di questa esponente;

pagina 1 di 14



2) nel merito, revocare e comunque dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della
[redacted] S.c.p.a. dell'atto atto a rogito Dott. Giovanni Mancini, Notaio in Santhià, iscritto nei
Collegi Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, in data 08.06.2012, rep. [redacted] racc. [redacted]
trascritto avanti l'Agenzia del Territorio di Novara, in data 29.06.2012, ai numeri [redacted] di registro
generale e [redacted] di registro particolare, con cui la Signora [redacted] ha destinato, per fini
meritevoli di tutela ai sensi dell'art 2645 ter c.c., "[...] al fine di sostenere e tutelare al meglio gli interessi propri
e della figlia minore, gli immobili di sua proprietà, in [redacted] e relativi
frutti civili, come di seguito meglio descritti:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

così composto: - [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

3) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione e/o la
trascrizione della emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di destinazione per fini
meritevoli di tutela ex art 2645ter c.c..

In via istruttoria, ci si oppone alla ammissione delle istanze di prova formulate da controparte,
con particolare riferimento ai capitoli di prova dalla stessa articolati.

Ad ogni buon conto, per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalla
difesa di parte convenuta, chiede ammettersi prova contraria, sulle medesime circostanze di fatto,
indicando a teste il dott. [redacted] quale direttore dell'agenzia di San Pietro Mosezzo della allora
Banca Popolare di Intra s.p.a., all'epoca dei fatti ed oggi direttore della filiale di Oleggio (NO), in
Largo [redacted] Banca s.c.p.a.



In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Conclusioni di parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Giudice, - *Contrariis reiectis*, previe le declaratorie *inris occorrende*. **In via preliminare , nel rito:** Dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti di [REDACTED];

In via principale, nel merito: Rigettare *in toto* le domande formulate da parte attrice con ogni corollario di legge. ; Vinte, in ogni caso, le spese del grado di giudizio, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge dovute

In via istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle circostanze capitolate in atto di costituzione e risposta e nella memoriae autorizzata ex art. 183, 6 comma c.p.c. con i testi ivi indicati , si reitera inoltre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o 213 c.p.c. come indicata in atti.

Fatto e motivi della decisione

[REDACTED] s.c.p.a., evocava in giudizio Tribunale di Novara, Sezione Distaccata di Borgomanero, la sig.ra [REDACTED] in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore [REDACTED] chiedendo dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 cc dell'atto a rogito del notaio Giovanni Mancini ai numeri [REDACTED] reg. gen. E [REDACTED] reg. part. trascritto il 29.06.2012 con il quale con cui la Signora [REDACTED] ha destinato, per fini meritevoli di tutela ai sensi dell'art 2645 ter c.c., "[...] *al fine di sostenere e tutelare al meglio gli interessi propri e della figlia minore*, gli immobili di sua proprietà, ubicati in Comune di [REDACTED] e relativi frutti civili, come di seguito meglio descritti:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



██████████
██████████
A fondamento della domanda, l'attrice assumeva che ██████████ era garante e fideiussore della ██████████ Srl, della quale era socia per la quota del 50% del capitale sociale, fino alla concorrenza di euro 120.000,00 e che aveva un debito nei confronti dell'attrice di euro 148.629,33 per il quale aveva provveduto a depositare presso il Tribunale competente ricorso per decreto ingiuntivo ancora sub iudice.

L'attrice assumeva, inoltre, che la ██████████ era a conoscenza della situazione di insolvenza della società di cui era socia e si era costituita garante anteriormente all'atto per cui è causa e che l'atto de quo era stato posto in essere all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'istituto. La ██████████ infatti, non aveva altre proprietà immobiliari sulle quali esperire l'azione esecutiva, né risultavano sussistere altri beni aggredibili. Inoltre, la debitrice principale veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Novara in data 14.12.2012, sicché lo stato di difficoltà della stessa, palesatosi con la dichiarazione di fallimento ben poteva essere fatto risalire ad epoca ampiamente anteriore a quella del compimento dell'atto impugnato

Concludeva, pertanto, per la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 2901 c.c. e per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria proposta.

Si costituiva in giudizio ██████████ contestando in fatto e in diritto la svolta domanda.

La stessa evidenziava che pendeva avanti il Tribunale di Novara Rg. N. 3335/13, con udienza per il 23.01.2014, opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'odierna convenuta nei confronti dell'istituto bancario attore con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 120.000,00. La convenuta riproponendo i motivi di doglianza già espressi nell'opposizione a decreto ingiuntivo, rilevava come la stessa fosse stata indotta a prestare la fideiussione bancaria con la falsa prospettazione che (essa) fosse temporanea e destinata a decadere quando sarebbe diventata operativa la garanzia ██████████ SCpA. La fideiussione risultava, pertanto, nulla o comunque annullabile per errore e/o per dolo. Infatti, la ██████████ Banca oltre a prospettare condizioni differenti rispetto a quelle che si erano poi concretizzate aveva posto in essere un comportamento in sfregio alle più elementari norme di correttezza e buona fede sia nella trattativa che nell'esecuzione del contratto. Ciò aveva determinato un grave ed irreparabile danno alla convenuta che si era vista recapitare un decreto ingiuntivo con iscrizione dello stesso all'agenzia del territorio di Novara in danno non solo alla signora ██████████ ma alla di lei figlia minore, beneficiaria dell'atto di disposizione dell'immobile destinato per i propri bisogni futuri.



La convenuta evidenziava, quindi, che la premessa che individuava i motivi di opposizione appariva assolutamente necessaria ed indispensabile in quanto la condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria era rappresentata dall'esistenza di un valido rapporto di credito tra creditore, agente in revocatoria, e debitore che nel caso de quo non sussisteva in quanto era disconosciuto un valido rapporto di debito/credito. La convenuta eccepiva poi la carenza di legittimazione passiva della minore in quanto questa non aveva alcun diritto dispositivo in assenza di titolarità di un diritto reale sul bene.

La [REDACTED] inoltre, dopo aver puntualizzato la sussistenza del requisito di meritevolezza e quindi di tutela, evidenziava che il negozio ex art. 2645, oltre a differire per molteplici aspetti dal trust alla cui fattispecie non era riconducibile in alcun modo, non era soggetto ad azione revocatoria.

Infine, la stessa rilevava come Patto di disposizione risaliva al 08.06.2012 quando la debitrice principale vantasse crediti liquidi ed esigibili per circa 130.000,00 nei confronti di società terze e come dal mese di ottobre 2011 fosse operativa la garanzia [REDACTED] per circa 100.000,00. Nei primi mesi del 2012 la società [REDACTED] aveva ottime prospettive di sviluppo sia in elazione ai lavori presso l'ospedale di Biella, committente [REDACTED] spa, sia con l'aproporto di nuova costruzione a Cameri. Nello stesso periodo erano arrivati i bandi di concorso per la partecipazione e l'assegnazione di lavori pubblici. Senonchè la mancanza di immediata disponibilità di fondi aveva impedito la realizzazione dello sviluppo dell'attività.

La convenuta concludeva, pertanto, per la carenza dei presupposti richiesti dall'art 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione e per la conseguente reiezione della proposta domanda.

Così ripercorsi i termini della questione preliminarmente deve delibarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla minore fondata sul fatto che costei non avrebbe in relazione a tale bene nessun diritto dispositivo in quanto non titolare di un diritto reale.

L'eccezione non potrà trovare accoglimento considerata la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del negozio di destinazione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato anche nei confronti del beneficiario dell'atto non potendosi negare l'interesse di questi a partecipare al giudizio (seppur resa in tema di fondo patrimoniale si richiama Cass. 18 novembre 2011. n. 21494; Cass. 13 luglio 2006, n. 15917).

Ora entrando in medias res deve rilevarsi che la domanda attorea si palesa fondata e deve pertanto essere accolta.



Occorre premettere che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poichè svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 23.9.2004, n. 19131). In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).

Passando all'esame dell'istituto, com'è noto, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono:

- 1) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
- 2) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante)
- 3) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. *eventus damni*);
- 4) il c.d. *consilium fraudis* del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto un pregiudizio al creditore;
- 5) la *participatio fraudis* del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale nel caso che l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
- 6) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: (a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore; (b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. *animus nocendi*).

Esposti analiticamente gli estremi affinché si integri la fattispecie della revocatoria deve in primis sottolinearsi, in ordine alla sussistenza del credito, che *l'azione è concessa a chi vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge. Non importa che il credito sia privilegiato o chirografario; non è necessario che sia liquido ed esigibile; neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano,*



a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime, Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass. 14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass. 2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).

Nel caso di specie, la banca attrice dimostra documentalmente l'esistenza di un proprio credito sorto *anteriamente* alla stipula dell'atto impugnato in revocatoria: infatti:

a) in data 23.05.2011, la convenuta sottoscriveva lettera di fideiussione nell'interesse di [REDACTED] srl pr l'importo di euro 120.000,00 (sul punto *"Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione"* (in tali termini Cass. n°24757.2008).

b) già in data 30.04.2012 il conto corrente presentava un saldo negativo pari ad euro 11.350,72 e in data 31.05.2012 un saldo debitore pari ad euro 21.755,13 aumentato nei mesi successivi ad euro 38.490,75 il 30.06.2012 , euro 68.948,63 il 31.07.2012 ed euro 110.645, 09 in data 31.08.2012;

c) in data 08.06.2012 la convenuta stipulava l'atto oggetto di revocatoria;

d) in data 31.12.2012 la [REDACTED] veniva dichiarata fallita;

Sul punto, va inoltre sottolineato che l'antioriorità o posteriorità dell'atto revocando deve essere affermata rispetto al *sorgere* del credito, anche qualora esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero non sia al momento esigibile, o non ancora giudizialmente accertato (cfr. in proposito per tutte Cass. n°2748.2005: *"ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'antioriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile"*). Nel caso de agitur vale la regola per cui *"in tema di azione revocatoria, la 'antioriorità' del credito rispetto all'atto da revocare (dalla quale dipende, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., la necessità della prova del consilium fraudis) va stabilita con riferimento alla nascita dell'obbligazione, e non alla sua esigibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui il credito sorga da una apertura di credito o da un affidamento bancario, è con riferimento alla data di questi ultimi che va verificata la 'antioriorità' del credito, a nulla rilevando che la concreta utilizzazione delle somme, ovvero la revoca dell'affidamento, sia avvenuta posteriormente all'atto fraudolento"* (così Trib. Napoli 21.5.2002, in *Contratti* (I) 2004, 74). Il Supremo Consesso ha stabilito che *"al fine di verificare l'antioriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a*



quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditata: infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento – in concorso con altri requisiti di legge – anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali (cfr. Cass. Civ. 7484/2001 ; Cass. Civ. 1411/2006).

Si ha che, nel caso di specie, ancorché il decreto ingiuntivo, che sancisce, sul piano giudiziale, l'esistenza del credito della banca attrice, sia successivo all'atto di cui si chiede l'inefficacia, le linee di credito concesse in favore della società, di cui la ████████ era socia e fideiussore, e la fideiussione sono certamente anteriori al predetto atti revocando .

In secondo luogo, in ordine all'atto disposizione del debitore, e' necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso abbia per contenuto una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale. Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale. Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo. E' pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario (costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto.

Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).

Proprio sul punto deve rilevarsi che l'art. 2645 ter c.c. consente di costituire un vincolo di destinazione su beni immobili (ed i loro frutti) che, pur restando nella titolarità giuridica del "conferente", divengono, per la durata della vita del beneficiario, comunque non superiore a novanta anni, una massa patrimoniale separata rispetto dalla restante parte del suo patrimonio. L'atto di destinazione deve assumere la forma dell'atto pubblico e lo scopo del vincolo, anche se lasciato alla libera determinazione delle parti, deve perseguire interessi bisognosi di tutela secondo l'ordinamento (art. 1322 c.c.) che siano riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. Il vincolo è opponibile ai terzi dalla data della sua trascrizione nei pubblici registri.

In altri termini, "imprimendo" su determinati beni questo vincolo di destinazione (che viene trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell'atto di destinazione) si ottiene l'effetto di "isolare" questi beni dal patrimonio "generale" del soggetto che ne è il titolare, in modo da



destinarli al perseguimento del fine per il quale l'atto di destinazione è stato istituito. Con l'imposizione del vincolo di destinazione, i beni che ne sono oggetto vengono, in particolare, sottratti alle vicende in cui può essere coinvolto il loro proprietario e così essi non possono essere assoggettati a procedure esecutive o concorsuali, si sottraggono all'eventuale regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, non fanno parte dell'asse ereditario, eccetera. Con tali atti di disposizione è possibile costituire un vincolo di destinazione su un compendio di beni immobili, che pur rimanendo nella titolarità del conferente, divengono una massa patrimoniale distinta. Il vincolo diviene opponibile ai terzi con la trascrizione nei pubblici registri; da tale data i beni immobili vincolati ed i loro frutti non sono aggredibili esecutivamente dai creditori del conferente.

È da escludere che l'imposizione di un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. si sostanzi in una nuova tipologia negoziale traslativa, caratterizzata da una causa esclusivamente destinataria; deve invece ritenersi che la nuova norma introduca nell'ordinamento solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui si accompagna". "Poiché è impensabile che il legislatore abbia voluto "esautorare" il contratto (apparentemente escluso dalla norma che riguarda esplicitamente i soli "atti") e, cioè, lo strumento principe attraverso il quale si esprime l'autonomia negoziale, il riferimento letterale ("atti") dell'art. 2645 ter c.c. deve intendersi limitato al requisito formale richiesto per la trascrizione; quindi, la locuzione utilizzata dall'art. 2645 ter c.c. deve, perciò, essere riferita al "genus" dei negozi (atti e contratti) volti a imprimere vincoli di destinazione ai beni. Quindi, il fondo patrimoniale, l'atto di destinazione ex art. 2645 ter C.C. ed il trust sono fattispecie accomunate e caratterizzate, sul piano degli effetti, dall'essere espressioni del fenomeno della "separazione" patrimoniale.

Da tale premessa deve, pertanto, concludersi che l'atto in questione costituisce atto dispositivo a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ.

In ordine poi al requisito dell'eventus damni, la locuzione usata dal legislatore, e cioè "pregiudizio alle ragioni del creditore", viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, il danno cioè che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: "in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo"; così Cass. 17.10.2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546). Ed infatti, l'eventus damni, secondo



presupposto, che, a differenza del primo presupposto, deve sussistere solo al momento di compimento dell'atto, si sostanzia nelle conseguenze di questo sul patrimonio del debitore che costituisce la garanzia dei creditori. Esso consiste nel pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore [C 17.7.2007 n. 15880 , MGI 2007; C 29.7.2004 n. 14489, GD 2004, 40, 67; C 2.4.2004 n. 6511; C 15.6.1995 n. 6777, GCM 1995, f. 6; C 22.3.1990 n. 2400, FI 1990, I, 2871].

Il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori. Pertanto, come ritenuto dalla giurisprudenza, sono assoggettabili all'azione revocatoria non solamente gli atti dispositivi in grado di determinare sul momento una diminuzione del patrimonio del debitore, ma anche quelli che possono eventualmente comprometterne in futuro la consistenza.

E' stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che *"l'onere di provare l'insussistenza di tale potenziale conseguenza deteriore per il patrimonio del creditore, apprezzabile in termini di mero rischio, allegando l'ampia residualità patrimoniale disponibile all'esito del compimento dell'atto revocando, incombe, secondo i principi generali, al convenuto in revocatoria, il quale eccedeva la mancanza appunto dell'eventus damni"* (Cass. 24.7.2003, n. 11471).

Orbene nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dal convenuto. Anzi risulta essere circostanza incontrovertibile che gli immobili oggetto dell'atto impugnato fossero gli unici beni in proprietà di ██████████, circostanza che denota la piena affermazione del rischio d'insoddisfazione, ciò che costituisce il presupposto dell'azione revocatoria qui sinteticamente esaminato. In fattispecie identiche a quella che ne occupa, in cui l'atto impugnato con l'*actio pauliana* era idoneo a privare il debitore/fideiussore di *tutto suo il patrimonio immobiliare*, il Supremo Collegio ha avuto modo ritenere che la consapevolezza di agire pregiudicando le ragioni del proprio creditore fosse *in re ipsa* (in tali termini da ultimo Cass. n°6248.1999), non essendo pensabile che il debitore non avesse presenti le conseguenze patrimoniali del proprio atto dispositivo (v. *ex multis* Cass. n°10219.1996, che ha statuito *"la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del contraente prevista quale condizione dell'azione consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori"*). Pertanto, può ritenersi provato che



l'atto dispositivo di cui è causa abbia inciso negativamente sulla consistenza patrimoniale della debitrice considerata l'assenza di qualsivoglia altro bene aggredibile, circostanza che induce a ritenere la ravvisabilità del requisito dell'*eventus damni* richiesto dall'art. 2901 c.c. Infatti, le limitazioni introdotte in riferimento alle azioni esecutive promuovibili sui beni oggetto di vincolo di destinazione non solo non costituiscono l'effetto di alcuna *zona franca di pretesa* "disapplicazione" dell'art.2470 c.c., ma al contrario *sono idonee a scemare la predetta garanzia patrimoniale generale*, ed a giustificare pertanto il promovimento di un'azione revocatoria. In altri termini non vi è dubbio che i beni costituiti in fondo patrimoniale dal debitore, *prima* di essere devoluti allo scopo di cui all'art 2645 ter c.c., *siano parte della garanzia patrimoniale generale di cui all'art.2740 c.c.*, ed è proprio per tale motivo che tale atto dispositivo integra un *eventus damni* idoneo a fare luogo all'esperimento di un'azione quale quella introdotta nel presente giudizio.

Affermata, quindi la gratuità nonché l'anteriorità dell'atto impugnato rispetto all'insorgenza della posizione debitoria della [REDACTED] ai fini dell'accoglimento della domanda, il giudice nomofilattico ha affermato che " *in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito*" cfr. Cass. n°7452.2000; conf. Cass. n°14274.1999; v. anche Cass. n°7262.2000, che ancor più incisivamente ha asserito " *allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"). Ad integrare il pregiudizio delle ragioni del creditore ("eventus damni") è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una azione esecutiva*"; v. infine Cass. n°10219.1996, che ha statuito " *la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del contraente prevista quale condizione dell'azione consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni del creditor?*".

Risulta altresì provato l'elemento soggetto richiesto. Ed, infatti, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, se ne è ravvisata la sussistenza nella specie argomentando: a) dal brevissimo tempo intercorso tra l'insorgenza del credito, il negozio di destinazione e la progressiva esposizione



debitoria nei confronti dell'attrice, circostanza che depone per la volontà di Lavazza di vincolare gli unici suoi beni al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia" in quanto la medesima ben conosceva, essendo socia della [REDACTED] srl, sottoscrittrice del contratto di conto corrente in data 06.10.2010 e della fideiussione, che "le condizioni economiche/patrimoniale della società di cui si era resa fideiussore; b) dalle vicende succedutesi nel tempo nelle realtà economica della società che hanno portato di lì a pochi mesi alla dichiarazione di fallimento;

Si ha, inoltre, che, nel caso di specie, ancorché il decreto ingiuntivo, che sancisce, sul piano giudiziale, l'esistenza del credito della banca attrice, sia successivo all'atto di cui si chiede l'inefficacia, le aperture di conto corrente in favore della società, di cui la [REDACTED] era socia e fideiussore, sono certamente anteriori al predetto atto revocando.

Orbene, avuto pertanto riguardo al fatto che la [REDACTED] oltre ad essere fideiussore era anche socia della [REDACTED] srl per la quota del 50%, per la quale aveva prestato fideiussione, può ritenersi provato da parte del disponente la consapevolezza del pregiudizio arrecato all'attrice.

Sicché, riassumendo, nel caso di specie, paiono integrate tutte le condizioni di legge per dichiarare l'inefficacia dell'atto impugnato nei confronti dell'attore, atteso che: (a) l'atto dispositivo, a titolo *gratuito*, veniva posto in essere *dopo* l'insorgenza del credito vantato dall'attrice; (b) la disponente destinava ai bisogni della famiglia *l'unico cespizio immobiliare di proprietà*, (d) i contraenti (quantomeno il [REDACTED] erano anche *debitori principali garantiti*, ossia soci illimitatamente responsabili della [REDACTED]; (e) la disponente oltre ad essere fideiussore era anche socia della [REDACTED] srl, sì che può legittimamente presumersi che ella fosse destinataria – nella qualità di socia – anche di tutta la corrispondenza contabile indirizzata alla società garantita, (f) l'atto di destinazione dei beni avrebbe reso più difficile ogni azione esecutiva promuovibile dal creditore, così integrando l'evento di danno di cui all'art.2901 c.c..

Ciò detto, non pare che le (ulteriori) contestazioni mosse dai convenuti siano dirimenti o fondate: le predette deduzioni difensive sono estranee all'oggetto della presente controversia, che è limitata alla verifica della sussistenza delle condizioni per ottenere una pronuncia ex art.2901 c.c., e che quindi non si estende all'esame del rapporto intercorso tra le parti; viceversa è dimostrata *per tabulas* la sussistenza di tutte le condizioni richieste *ex lege* per l'accoglimento della domanda.

Le istanze istruttorie riproposte da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni andranno pertanto disattese in quanto in parte inconferenti, in parte documentali e in parte valutativi ai fini del decidere.



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto che (a) le stesse devono essere liquidate in applicazione del D. M. 55/2014 , essendo determinante, al fine della legge applicabile in materia di spese di lite, il momento della liquidazione delle stesse e che, nel caso di specie, pacificamente pertanto debbano essere applicati i parametri di cui alla normativa sopra citata ; b) del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate..."; "Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente".

Tenuto conto del D.M. risulta equo liquidare in favore dell'attrice , con condanna a carico di parte convenuta, a titolo di compenso professionale, la somma di € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.204,00 per l'attività di trattazione, € 1400,00 per la fase decisoria, oltre agli accessori di legge-(Spese gen, Iva e CPA)

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:

- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a [REDACTED]

- in accoglimento della domanda proposta dalla [REDACTED] Soc. Coop. P. a. , in persona del legale rappresentante p. t., dichiara inefficace e come tale inopponibile nei suoi confronti dell'atto atto a rogito Dott. Giovanni Mancini, Notaio in Santhià, iscritto nei Collegi Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, in data 08.06.2012, rep. [REDACTED] racc. [REDACTED] trascritto avanti l'Agenzia del Territorio di Novara, in data 29.06.2012, ai numeri [REDACTED] di registro generale e [REDACTED] di registro particolare, con cui la Signora [REDACTED] ha destinato, per fini meritevoli di tutela ai sensi dell'art 2645 ter c.c., "[...] al fine di sostenere e tutelare al meglio gli interessi propri e della figlia minore, gli immobili di sua proprietà, in Comune di [REDACTED] e relativi frutti civili, come di seguito meglio descritti:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]

- ordina al Conservatore dei RR. II. di Novara di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, all'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione dell'atto di citazione;

- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'attrice che liquida in la somma di € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.204,00 per l'attività di trattazione, € 1400,00 per la fase decisoria, oltre agli accessori di legge-(Spese gen, Iva e CPA)

Così deciso in Novara, 27 ottobre 2015

Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)

USO RICERCA E STUDI

